



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
REGOLAMENTO ODV**

1 SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è stato predisposto ed approvato dalla Deputazione Amministrativa al fine di regolamentare il funzionamento dell'OdV.

In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del M.O.G.C. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al M.O.G.C. ed alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001.

2 ELEZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Una volta nominati dalla Deputazione Amministrativa, laddove non vi abbia direttamente provveduto tale ultimo organo, i componenti dell'OdV eleggono al loro interno il Presidente dell'OdV e ne informano la summenzionata Deputazione Amministrativa.

Il Presidente dell'OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi e delle funzioni consortili e dei terzi.

Il Presidente – salva la possibilità di nominare un segretario – redige i verbali delle sedute, cura le convocazioni dei componenti ed i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'OdV.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente dell'OdV spettano al componente più anziano d'età. In caso d'impedimento prolungato ovvero definitivo, l'OdV, informata la Deputazione Amministrativa, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

3 CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

L'OdV inoltre può riunirsi, in ogni caso, su richiesta del Presidente o di un componente. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente del Consorzio, della Deputazione Amministrativa e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'OdV si riunisce con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche mediante posta elettronica, a tutti i componenti dell'OdV almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

È facoltà di ciascun membro dell'OdV chiedere al Presidente, con congruo anticipo ed in forma scritta, l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'OdV e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare alla riunione uno o più soggetti esterni all'OdV: in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni il Presidente del Consorzio, componenti della Deputazione Amministrativa della Deputazione Amministrativa e del Collegio dei Revisori dei Conti, consulenti esterni, responsabili di funzioni consortili, collaboratori dei componenti dell'OdV. I soggetti esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

4 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

I componenti dell'OdV non possono delegare ad un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.

In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'OdV è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

5 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'OdV.

Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'OdV un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

In casi di comprovata urgenza, ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione: il punto in questione sarà

inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

Il Presidente dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente agli altri membri – mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure, laddove la circostanza emerga durante una riunione, facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione – le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale
- astenersi dal partecipare alla discussione ed alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale

Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica alla Deputazione Amministrativa.

6 DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei presenti.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti dal Presidente.

7 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutte le attività dell'OdV devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Presidente, salvi i casi in cui sia stato nominato un segretario.

Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente ovvero dal segretario e dai componenti dell'OdV che hanno preso parte alla riunione.

Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro custodito a cura del Direttore Generale del Consorzio e sotto la supervisione del Presidente.

L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'OdV.

8 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Presidente raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione.

L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

9 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

L'OdV redige il proprio piano delle attività di monitoraggio sul M.O.G.C. in termini di:

- frequenza e tipologia (pianificata ovvero a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale
- individuazione delle funzioni o processi coinvolti
- identificazione delle risorse necessarie

Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

10 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'OdV dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Deputazione Amministrativa (il c.d. "*budget*") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

Conformemente a quanto previsto nel M.O.G.C., l'OdV può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'OdV dovrà essere motivata, adeguatamente discussa ed approvata in sede di riunione dell'OdV; dovrà altresì essere inviato tempestivamente un *report* sul punto alla Deputazione Amministrativa.

11 AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

12 RINUNCIA DEL COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di rinuncia all'incarico di un componente dell'OdV, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione alla Deputazione Amministrativa per quanto di competenza.

Se la rinuncia viene formalizzata dal Presidente, i relativi compiti sono svolti dal componente più anziano d'età.

13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'OdV:

- assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni ed alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal M.O.G.C. ed i legittimi ordini dell'autorità giudiziaria
- nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'OdV, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni

Tali obblighi sono estesi al segretario eventualmente nominato, se non componente dell'OdV, ed ai collaboratori di cui l'OdV può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Deputazione Amministrativa.

15 MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dalla Deputazione Amministrativa.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte della Deputazione Amministrativa.